



CITTA' DI MASSAFRA

Provincia di Taranto

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

AL CONSIGLIO COMUNALE PER IL TRAMITE DEL PRESIDENTE

Verbale nr. 14/2023

L'anno duemilaventitrè, il giorno 09 del mese di marzo, alle ore 08,30 presso gli uffici amministrativi del Comune di Massafra (Ta) alla via Rosario Livatino snc, si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone di:

Dott. Fernando Miccolis, Presidente;

Dott. Crocefisso Pedone, Componente;

Dott. Tommaso Paiano, Componente;

per esprimere parere sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale nr. 887 del 07/03/2023 avente per oggetto:

Aggiornamento sottosezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale del PIAO 2022-2024, annualità 2023, ai sensi dell'art. 10, comma 11-ter, del D.L. n. 198/2022 come convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 14/2023

Premesso che:

- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;
- la pianificazione e la programmazione delle politiche concernenti la gestione delle risorse umane è funzionale alle politiche e agli obiettivi che la singola Amministrazione intende perseguire e che, in relazione a questi, viene definito il fabbisogno di personale dell'Ente per ciascun triennio programmatico di riferimento;
- l'Ente ha la possibilità di modificare, in qualsiasi momento, la programmazione triennale del fabbisogno del personale, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze, tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento in termini di nuove e/o diverse esigenze assunzionali, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di assunzioni di personale;

Considerato che:

- con Delibera n. 260 del 08.09.2022 la Giunta Comunale ha proceduto all'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024;
- con Delibera n. 376 del 22.12.2022 la Giunta Comunale ha proceduto all'aggiornamento del PTFP 2022-2024 – Piano del Lavoro Flessibile;
- con Delibera n. 28 del 02.02.2023, la Giunta Comunale nelle more della predisposizione ed adozione dei documenti di programmazione dell'Ente per il triennio 2023-2025, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, limitatamente alle parti necessarie ed indifferibili per consentire la continuità dell'azione amministrativa e nelle parti non vincolate ai suddetti documenti;

Stabilito che:

- il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato fissato dalla Legge di bilancio 2023 al 30.04.2023;
- per gli enti locali, in caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione del bilancio di previsione, il termine di adozione del PIAO è differito di 30 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione;
- il D.L. n. 198/2022 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (cd. decreto milleproroghe), come convertito con modificazioni dalla Legge n. 14 del 24.02.2023 (GU Serie Generale n.49 del 27.02.2023), all'art. 10, comma 11-ter, dispone che *“In caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione del bilancio, gli enti locali, nelle more dell'approvazione del Piano, possono aggiornare la sottosezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale al solo fine di procedere, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio e nel rispetto delle regole per l'assunzione degli impegni di spesa*

durante l'esercizio provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160”;

- nelle more dell'approvazione del PIAO definitivo 2023-2025, è possibile aggiornare la sottosezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale al fine di procedere, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio e nel rispetto delle regole per l'assunzione degli impegni di spesa durante l'esercizio provvisorio, ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale;
- con nota prot. n. 10384/2023 la Dirigente della III Ripartizione ha rappresentato la necessità di sostituzione di dipendente in assenza dal lavoro per maternità anticipata, stante la molteplicità di misure regionali e procedimenti di cui la lavoratrice è responsabile e il costante monitoraggio dagli stessi richiesto, attraverso utilizzo della graduatoria in corso di validità presso questa Amministrazione di “Istruttore amministrativo”, categoria C, a valere sul Fondo Globale Socio-Assistenziale (FGSA);
- con nota prot. n. 12336 del 06.03.2023 la Dirigente della III Ripartizione, relativamente:
 - all'assunzione a tempo pieno e determinato di n. 2 assistenti sociali, cat. D, Piano Povertà 2021, per mesi n. 12;
 - all'assunzione a tempo pieno e determinato di n. 2 assistenti sociali, cat. D, Piano Povertà 2020, per mesi n. 12;ha richiesto la modifica del piano assunzionale dell'Ente, sostituendo la modalità di reclutamento dell'“utilizzo di graduatoria di altro Ente”, già prevista nell'ambito della D.G.C. n. 376/2022, con la modalità di reclutamento della “selezione pubblica”;

Evidenziato che:

- per quel che concerne la programmazione del lavoro flessibile, sotto il profilo dei limiti di carattere finanziario, i Comuni possono ricorrere a contratti nel limite della spesa a tal fine sostenuta nell'anno 2009;
- la stessa, in termini economici, deve avvenire nel rispetto del limite della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno 2009, pari a euro 442.131,80;
- sono da ritenersi escluse dal limite predetto tutte le spese di personale che trovano copertura in etero-finanziamenti;

Visti:

- l'art. 1, comma 200, Legge n. 205/2017;
- la Delibera n. 6 del 5 febbraio 2021 della Corte dei Conti Puglia;
- l'art. 57, comma 3-septies, del D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2020;

Considerato altresì che:

- con D.D. n. 296/R.G. del 06.02.2023, nel prendere atto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato n. 585 del 17.01.2023, si è proceduto al reinquadramento del dipendente matricola 229 nella categoria giuridica C, posizione economica C5, profilo professionale “Istruttore di Vigilanza”, nella constatazione che delle risorse necessarie al riconoscimento della retribuzione

- al dipendente predetto è dato annualmente conto in sede di previsione della spesa del personale e che le stesse, non afferendo a nuova assunzione, non trovano collocazione nell'ambito della programmazione di ulteriori fabbisogni di personale;
- all'esito di ciò si è reso vacante il posto di Comandante della Polizia Locale, giacché l'unico dipendente di categoria D attualmente in servizio presso il Corpo di Polizia Locale non possiede i requisiti per il conferimento dell'incarico di posizione organizzativa;
 - pertanto, dal 08.02.2023 al 18.02.2023 è stato pubblicato in Albo Pretorio apposito avviso per il conferimento della posizione organizzativa nell'ambito del Corpo di Polizia Locale;
 - conseguentemente, con nota prot. n. 11435/2023, il Sindaco Avv. Fabrizio Quarto ha proceduto ad individuare e comunicare la figura professionale ritenuta idonea per l'incarico di posizione organizzativa predetto, come previsto dal vigente Regolamento in materia;
 - essendo il dipendente individuato inquadrato nella categoria giuridica C, posizione economica C5, per il conferimento dell'incarico di posizione organizzativa di che trattasi si rende necessario procedere al previo conferimento delle mansioni superiori;
 - ai sensi dell'art. 8, comma 3, del CCNL 14.09.2000, il conferimento delle mansioni superiori deve avvenire "(...) nell'ambito delle risorse espressamente assegnate per tale finalità secondo la programmazione dei fabbisogni (...)", da ciò emergendo la necessità di modifica del fabbisogno di personale, con il fine ultimo di garantire la continuità ed efficienza delle attività della Polizia Locale per la sicurezza e l'ordine pubblico del territorio;

Visti:

- l'art. 8 del CCNL 14.09.2000 che, al comma 2, lett. a), prevede la possibilità di conferimento delle mansioni superiori *"nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante [...]";*
- l'art. 8, comma 5, CCNL 14.09.2000 e l'Orientamento Applicativo ARAN RAL_1793 per cui il dipendente assegnato alle mansioni superiori ha diritto alla differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per l'assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione, fermo rimanendo la posizione economica di appartenenza e quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità;
- il comma 6 dell'art. 8 CCNL 14.09.2000 a tenore del quale *"Al dipendente di categoria C, assegnato a mansioni superiori della categoria D, possono essere conferite, ricorrendone le condizioni e nel rispetto dei criteri predefiniti dagli enti, gli incarichi di cui agli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999, con diritto alla percezione dei relativi compensi";*
- l'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. che al comma 2, statuisce *"Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:*
 - a) *nel caso di vacanza di posto in organico per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4 [...];*
- l'art. 52, comma 4, D.Lgs. n. 165/2001 e l'Orientamento Applicativo ARAN CFL_163 secondo cui il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore per il periodo di effettiva prestazione.

Ritenuto necessario procedere, in considerazione di quanto innanzi evidenziato e nelle more dell'approvazione del PIAO definitivo 2023-2025, all'aggiornamento della sottosezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale del PIAO 2022-2024, annualità 2023, ai sensi dell'art. 10, comma 11-ter, del D.L. n. 198/2022 come convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 14/2023, nei

termini di seguito riportati, prevedendo:

- l'assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 Istruttore amministrativo, categoria C, mediante utilizzo della graduatoria in corso di validità presso questo Ente per tale profilo, a valere sul Fondo Globale Socio-Assistenziale (FGSA), per mesi n. 5, la cui relativa spesa trova copertura nel Bilancio 2022-2024, anno 2023, ai capitoli 3300/27 (trattamento economico), 3300/28 (oneri riflessi) e 3300/29 (Irap);
- la modifica della D.G.C. n. 376/2022 nella parte in cui prevede
 - "l'assunzione di n. 2 assistenti sociali, cat. D, Piano Povertà 2021, mediante utilizzo di graduatoria di altro Ente, per mesi n. 12;
 - l'assunzione di n. 2 assistenti sociali, cat. D, Piano Povertà 2020, mediante utilizzo di graduatoria di altro Ente, per mesi n. 12";sostituendola con
 - "l'assunzione di n. 2 assistenti sociali, cat. D, Piano Povertà 2021, mediante selezione pubblica, per mesi n. 12;
 - l'assunzione di n. 2 assistenti sociali, cat. D, Piano Povertà 2020, mediante selezione pubblica, per mesi n. 12";rimandando alla predetta D.G.C. n. 376/2022 per quanto concerne la copertura finanziaria della relativa spesa per l'anno 2023 e dando atto che con successivo provvedimento le somme relative al 2024 saranno oggetto di reimputazione a tale anno mediante fondo pluriennale vincolato, con la precisazione che, in quanto etero-finanziata, tale spesa è da ritenersi esclusa dai limiti posti dalla normativa vigente in materia di contenimento della spesa del personale e di determinazione delle capacità assunzionali;
- il conferimento delle mansioni superiori della categoria giuridica D e profilo professionale "Istruttore direttivo di vigilanza" a dipendente inquadrato nella categoria giuridica C e profilo professionale "Istruttore di vigilanza", per mesi n. 6, prorogabili fino a 12 qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 165/2001, per un costo complessivo di € 1.325,57 determinato dal differenziale stipendiale D1-C1 (comprensivo del rateo di tredicesima mensilità), oneri riflessi ed Irap, avente copertura nel Bilancio 2022-2024, anno 2023, ai capitoli 1110 (trattamento economico), 1120 (oneri riflessi) e 715 (Irap);

Rilevato che, in termini di determinazione della capacità assunzionale a tempo indeterminato sulla base del principio di sostenibilità finanziaria (art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019, e DPCM 17 marzo 2020), la spesa del personale per l'anno 2023, come prevista nelle more dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2022 e avendo riguardo al programma delle assunzioni sinora note (D.C.C. n. 7 del 08.04.2022, D.G.C. n. 228 del 04.08.2022 e D.G.C. n. 376 del 22.12.2022), sommata alla spesa di personale conseguente dal presente provvedimento (quantificata, ai fini del DPCM 17 marzo 2020, in complessivi € 14.037,83 e che, pur riguardando prestazioni a tempo determinato, è da considerarsi ai fini della transitoria percentuale massima di incremento della spesa che un ente locale virtuoso è tenuto ad osservare fino al 2024 ai sensi dell'art. 5 del DPCM 17 marzo 2020) consente l'osservanza del limite di spesa vigente per il corrente anno (tabella 2, art. 5, DPCM 17 marzo 2020) pari a € 5.123.985,79;

Rilevato altresì che, sotto il profilo dei limiti di carattere finanziario posti dalla normativa vigente alla programmazione del lavoro flessibile (art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010), la spesa di personale a tempo determinato conseguente dal presente provvedimento (quantificata, a tal fine, in complessivi € 13.640,41), avuto altresì riguardo a quanto già previsto con D.G.C. n. 228 del 04.08.2022 e D.G.C. n. 376

del 22.12.2022, consente l'osservanza del limite della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno 2009, pari a € 442.131,80, come attestato con Determinazione dirigenziale n. 1590 del 15.09.2014, seguendo i principi stabiliti dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie con la Deliberazione n. 2/Sezaut/2015/QMIG del 9 febbraio 2015.

Visti:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 08.04.2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 08.04.2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 19.05.2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024, contenente anche il Piano della Performance e Piano degli Obiettivi 2022/2024;
- l'art. 1, comma 775, della Legge 197 del 29.12.2022 che dispone il differimento al 30 aprile 2023 del termine di approvazione per l'anno 2023 del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 per gli enti locali, per cui è automaticamente disposto l'esercizio provvisorio;
- l'art. 163, comma 5, del TUEL, il quale dispone che *"Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti"*;

Il Collegio raccomanda la trasmissione di copia della delibera di aggiornamento del PTFP 2022/2024 - anno 2023 alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei Fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018, tenendo presente che in mancanza è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal Piano.

Visti:

- il Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. n. 267/2000;

- il D.Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 33 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Misure per la definizione delle facoltà assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", datato 17 marzo 2020;
- l'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010;
- l'art. 10, comma 11-ter del D.L. n. 198/2022 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (cd. decreto milleproroghe), come convertito con modificazioni dalla Legge n. 14 del 24.02.2023 (GU Serie Generale n.49 del 27.02.2023);
- l'art. 1, comma 200, Legge n. 205/2017;
- la Delibera n. 6 del 5 febbraio 2021 della Corte dei Conti Puglia;
- l'art. 57, comma 3-septies, del D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2020;
- l'art. 8 del CCNL 14.09.2000;
- l'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sulle modalità di accesso all'ente;
- il CCNL del Comparto Funzioni Locali;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 08.04.2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 08.04.2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 19.05.2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024, contenente anche il Piano della Performance e Piano degli Obiettivi 2022/2024;
- l'art. 1, comma 775, della Legge 197 del 29.12.2022 che dispone il differimento al 30 aprile 2023 del termine di approvazione per l'anno 2023 del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 per gli enti locali, per cui è automaticamente disposto l'esercizio provvisorio;
- l'art. 163, comma 5, del TUEL, il quale dispone che *"Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti"*;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 260 del 08.09.2022 con cui si è proceduto all'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021,
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 376 del 22.12.2022 con cui si è proceduto all'aggiornamento del PTFP 2022-2024 – Piano del Lavoro Flessibile;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 02.02.2023 con cui, nelle more della predisposizione ed adozione dei documenti di programmazione dell'Ente per il triennio 2023-2025, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025,

limitatamente alle parti necessarie ed indifferibili per consentire la continuità dell'azione amministrativa e nelle parti non vincolate ai suddetti documenti;

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 del Decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024;

Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati ;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 07 del 08-04-2022 di approvazione del Documento Unico di programmazione (DUP) 2022-2024;

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 08 del 08-04-2022 avente oggetto " Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024-2024";

Certifica

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che l ' aggiornamento della sottosezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale del PIAO 2022-2024, annualità 2023, ai sensi dell'art. 10, comma 11-ter, del D.L. n. 198/2022 come convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 14/2023 è stato formulato nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per gli esercizi 2022-2024 , ed esprime **parere favorevole** sulla proposta della Giunta Comunale nr. 887 del 07.03.2023.

Si raccomanda l'invio del presente parere alla Corte dei Conti per opportuna conoscenza.

La seduta viene tolta alle ore 10,30 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

L'Organo di Revisione

Dott. Fernando Miccolis

Dott. Crocefisso Pedone

Dott. Tommaso Paiano